



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso ex art. 28 L.300/70 promosso dal SINAI-CONFSAL - Resistenza - Mandato difesa all'avv. Anna Vitale e all'avv. Olimpia Cimaglia.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 29 (ventinove) del mese di febbraio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. Michele MERCADANTE

7. Martino TAMBURRANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Giuseppina MASSARI

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che, a seguito degli esiti referendari dell'11 giugno 1995, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1995 il D.P.R. n° 312 con cui è stata dichiarata l'abrogazione parziale dell'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori;
- Rilevato che, a decorrere dal 28 settembre u.s. (ossia decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto de quo il testo dell'articolo citato risulta così modificato:
"Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie dei contratti collettivi applicati all'unità produttiva. Nell'ambito delle aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento";
- Atteso che con propria nota del 20 ottobre 1995, questa Azienda ha comunicato all'organizzazione sindacale Sinai-Confsal di non possedere più i requisiti previsti dalla nuova normativa per le costituzioni di R.S.A. all'interno dell'AMAT, in quanto non firmataria, neanche per adesione, nè dei precedenti contratti nazionali di categoria, nè dell'ultimo contratto stipulato nell'aprile del 1995;
- Evidenziato che, conseguentemente, a decorrere dalla data di ricezione della nota del 20 ottobre 1995 il Sinai-Confsal non ha più usufruito di tutte le prerogative sindacali previste per le R.S.A., legittimamente costituite;
- Atteso che, con ricorso ex art. 28 della Legge n° 300/70, notificato in data 23 febbraio 1996, la Segreteria provinciale del Sinai-Confsal, in personale del suo segretario provinciale sig. Fazzio Giancarlo, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Carlo Rienzi di Roma e avv. Cesare Paradiso di Taranto, ha adito il Giudice del Lavoro di Taranto per ottenere il riconoscimento delle predette prerogative sindacali e, quindi, la condanna dell'AMAT per comportamento antisindacale;
- Vista la circolare n° 2467 inviata dalla CISPEL;
- Vista la circolare n° 28/96 inviata dalla FederTrasporti;
- Ritenuto, pertanto, dover resistere al ricorso in quanto infondato;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 1996;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di resistere al ricorso ex art. 28 L.300/70, promosso dal Sinai-Confsal, per le motivazioni di cui sopra, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Anna Vitale e all'avv. Olimpia Cimaglia;
- di porre la presuntiva spesa di £ 500.000, a titolo di acconto per fondo spese legali e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione per

l'esercizio 1996, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

Il Presidente



Il Segretario



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il
29 FEB. 1996

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Della Commissione Amministrativa
(Dot.ssa Maria Fabiola Menenti)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 8/marzo/1996

Prot. n° : Dir/1191/96

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

p. 2 - M. M. M.
8.3.96

TARANTO

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 29 febbraio e 4 marzo 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 60
- 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

URGENTE

J/MM/ct/TARANTO/winword

**PRETORE DI TARANTO IN FUNZIONE DI
GIUDICE
DEL LAVORO**

Aw. CESARE PARADISO
Via Ovidio, 22
74100 TARANTO
Tel. 378447

RICORSO EX ART. 28 L. N. 300/1970

- della Segreteria provinciale della
organizzazione sindacale SINAI/CONFSAL in
persona del suo segretario provinciale e legale rapp.te
pro tempore Sig. Fazzio Giancarlo rapp.to e difeso
dall'avv. prof. Carlo Rienzi e dall'avv. Cesare
Paradiso, ed elett.te dom.to presso lo studio di
quest'ultimo in Taranto, Via Ovidio n. 22, giusta
delega a margine del presente atto;

- contro l'Azienda Municipalizzata
Autotrasporti di Taranto - AMAT

FATTO

Con nota del 20 ottobre 1995 (v. doc. n. 1),
l'Azienda Municipalizzata dei trasporti di Taranto ha
comunicato al SINAI/CONFSAL - sindacato di
categoria del settore autotrasporti aderente alla
CONFSAL, confederazione per costante
orientamento giurisprudenziale e riconoscimento
amministrativo in possesso del requisito della
maggiore rappresentatività (v. documentazione sub
nn. 18 e ss.) - quanto segue:

- a seguito della parziale abrogazione
referendaria dell'art. 19 dello Statuto "la sola
condizione che legittima una Associazione sindacale

Delego a rappresentarmi
e a difendermi anche
disgiuntamente in primo
ed in secondo grado sia
di merito che cautelare
ed in fase di opposizione
ed esecuzione, l'avv.
prof. Carlo Rienzi e
l'avv. Cesare Paradiso,
conferendo loro tutte le
facoltà di legge, ivi
compresa quella di
firmare il ricorso,
presentare istanze,
memorie, motivi
aggiunti, appello in sede
cautelare e di merito,
conciliare, transigere,
formulare nuove
domande e rinunciare
agli atti del giudizio,
intervenire in altri
procedimenti di
cognizione e di
esecuzione, designare e
delegare altri difensori,
chiamare terzi in causa,
ed eleggo domicilio
nello studio del secondo
in Taranto, Via Ovidio



Vera è la firma

avv. prof. Carlo Rienzi

avv. Cesare Paradiso

N. Grot.

Ind. 1995

a costituire R.S.A. è l'aver sottoscritto contratti collettivi applicati in azienda" dovendosi intendere

per tali "quegli atti negoziali che rivestano valore normativo del rapporto di lavoro, in quanto destinati a regolare stabilmente il lavoro subordinato all'interno dell'azienda";

- l'organizzazione sindacale SINAI/CONFSAL non sarebbe firmataria **"neanche per adesione"** nè dei precedenti contratti nazionali di categoria, nè dell'ultimo contratto stipulato nell'aprile 1995 e dunque non avrebbe diritto a costituire R.S.A.;

- laddove una R.S.A. non risulti **"validamente costituita"**, il sindacato non può fruire di prerogative sindacali che la legge subordina alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali;

- conseguentemente il SINAI-CONFSAL *"non potrà più usufruire nè dei permessi sindacali previsti per i dirigenti della R.S.A. (art. 30 del C.c.n.l. 1986 rectius 1976), nè dei permessi sindacali previsti per i dirigenti provinciali e nazionali (art. 27 C.c.n.l. 1986, rectius 1976)....non può più convocare neanche l'assemblea dei lavoratori di cui all'art. 20 della L. n. 300/1970 disciplinata specificatamente nel nostro settore dell'art. 33 del C.c.n.l. del 1976".*

Il contenuto della nota suesposta è stato ribadito dall'AMAT in una successiva comunicazione del 7 dicembre 1995.

Orbene, la determinazione dell'Azienda convenuta di negare al SINAI-CONFSAL diritti sindacali fondamentali riconosciuti dallo Statuto dei lavoratori e ribaditi dalla contrattazione collettiva è obiettivamente illegittima e diretta ad ostacolare illecitamente tale sindacato nella sua azione di tutela degli interessi collettivi dei lavoratori.

Essa infatti si fonda non solo su presupposti falsi ma anche, ed in primo luogo, su di una vera e propria "manipolazione" del quadro

normativo risultante dalla abrogazione referendaria della lett. a) dell'art. 19 dello Statuto.

Di qui quindi la proposizione da parte del SINAI-CONFESAL del presente ricorso anche perchè non sia consentito che il risultato di una consultazione referendaria diretta a rafforzare la tutela delle organizzazioni sindacali che svolgono una effettiva azione di salvaguardia degli interessi dei lavoratori nei luoghi di lavoro venga artatamente strumentalizzato proprio in danno delle medesime.

DIRITTO

La decisione dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto di disconoscere al SINAI-CONFESAL il godimento dei diritti previsti dal titolo III della L. n. 300/1970 è da reputarsi antisindacale, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, sotto diversi e distinti profili.

A. VALIDITA' DELLE RR.SS.AA COSTITUITE PRIMA DELL'ABROGAZIONE REFERENDARIA E NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE DEL TEMPO.

L'AMAT sostiene che il sindacato ricorrente non avrebbe diritto di costituire una propria R.S.A. all'interno dell'azienda.

Senonchè, l'Azienda non sembra -volutamente- tener conto del fatto che il SINAI-CONFESAL, successivamente alla consultazione referendaria *de qua*, non ha mai chiesto di costituire una rappresentanza sindacale.

Ciò, per la semplice ragione che il SINAI-CONFESAL la R.S.A. l'aveva già costituita in precedenza nel pieno rispetto dei requisiti richiesti all'epoca dallo Statuto dei lavoratori (v. comunicazione all'AMAT del 26 gennaio 1995 sub doc. n. 6).

E' evidente allora che l'AMAT, col voler disconoscere la validità delle RR.SS.AA. costituite prima della modificazione referendaria per difetto del requisito della sottoscrizione di contratti collettivi applicati in

azienda, abbia ritenuto estensibile la disciplina risultante dal novellato art. 19 alle rappresentanze sindacali aziendali già costituite.

Tale tesi interpretativa è destituita di qualsivoglia fondamento e pregio.

Ed invero il nostro ordinamento è informato al principio, espressione di alta civiltà giuridica, "*tempus regit actum*" in virtù del quale la validità di un atto deve essere valutata unicamente alla stregua delle norme di legge vigenti al tempo in cui lo stesso è stato posto in essere.

Non può infatti porsi a carico del soggetto la circostanza di aver compiuto l'atto in presenza di presupposti diversi da quelli introdotti per effetto di una successiva modifica del quadro legislativo di riferimento.

Rilievo, quello suesposto, condiviso in pieno dalla Suprema Corte di Cassazione: "*Nelle materie in cui predominano l'autonomia della volontà privata e l'interesse dei singoli - e non v'è dubbio che la materia della costituzione delle RR.SS.AA. su iniziativa dei lavoratori sia ascrivibile a scelte proprie dell'autonomia privata NDR - il fatto compiuto costitutivo del rapporto deve essere governato una volta per tutte dalla legge imperante nel momento in cui esso avvenne;....restando altresì escluso che il permanere degli effetti della costituzione di detto rapporto sia condizionato all'adempimento delle nuove formalità*". (Così Cass. sez. lav. 17 novembre 1994, n. 9724 in Rep. Foro it. 1994, voce Lavoro, *Rapporto di*, n. 545).

Tale principio, di diretta derivazione costituzionale in quanto volto a garantire la certezza dei rapporti giuridici, certezza che deve sempre essere assicurata dalla norma di legge che voglia essere rispettosa del criterio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., non può non trovare applicazione anche nella *subiecta materia*.

Significherebbe infatti attribuire inammissibilmente un contenuto irragionevole e dunque incostituzionale al novellato art. 19 ritenere che la

mancata sussumibilità al nuovo modello legale del momento genetico delle RR.SS.AA. costituite prima dell'entrata in vigore dell'abrogazione referendaria - anzi della stessa indizione del referendum - possa condurre alla loro caducazione in tronco.

Sul punto, per essere ancora più chiari, è bene altresì richiamare l'attenzione sulla circostanza che nella specie l'argomentare in senso contrario non si risolverebbe nel modificare gli effetti giuridici di un fatto materiale preterito bensì, addirittura, nel far discendere, sempre sul piano giuridico, conseguenze diverse da una passata manifestazione di volontà dell'organizzazione sindacale. Non vi è dubbio infatti che sia espressione dell'autonomia negoziale di cui deve godere ogni organizzazione sindacale tanto il prestare il proprio consenso ad un accordo collettivo quanto il rifiutarlo.

Senonchè il sindacato, al pari di qualsivoglia altro soggetto, così come deve essere posto in grado di rappresentarsi le conseguenze cui in punto di diritto si espone a seguito della stipulazione di un contratto collettivo, così deve essere in grado di poter valutare le conseguenze cui va incontro, sempre in punto di diritto, nel momento in cui decida di non addivenire a quella stipula.

Cioè a dire che, poichè la perdita della legittimazione a costituire RR.SS.AA. dà luogo indubbiamente ad una *deminutio*, la legge non potrebbe mai addurre ora quale giustificazione di tale *deminutio* condotte negoziali poste in essere dal sindacato mesi, o addirittura anni prima, quando questo non si immaginava neppure lontanamente le drammatiche conseguenze che per lui sarebbero discese da quella scelta negoziale.

Se poi così non fosse, se si pretendesse di concludere, come fa disinvoltamente l'AMAT, che l'art. 19 possa trovare applicazione anche nei confronti delle RR.SS.AA. già costituite, dovrebbe allora ritenersi sin da ora denunciata l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 39

Cost. della suddetta disposizione in quanto gravemente discriminatoria, irragionevole e contraria a qualsivoglia esigenza di certezza nei rapporti giuridici nonchè alla stessa libertà di autodeterminazione del sindacato.

Tanto più che se così fosse, salva la possibilità di adesione al contratto vigente, il sindacato per poter riacquistare la prerogativa di costituire la R.S.A. dovrebbe attendere la stipula del prossimo contratto collettivo e cioè - trattandosi di evento di cui non ha la disponibilità - anni, durante i quali non avendo la possibilità di operare all'interno dei luoghi di lavoro, si "indebolirebbe" e dunque, verosimilmente, perderebbe a sua volta la "forza" per imporsi quale interlocutore della controparte datoriale in sede di trattative.

Orbene, è costante insegnamento della giurisprudenza che in sede di interpretazione della legge debba sempre essere privilegiata l'interpretazione che rende la norma coerente con il quadro costituzionale e ripudiare quella che condurrebbe ad affermare invece la sua illegittimità.

Ciò posto, non vi è alcun elemento che consenta di affermare la riconducibilità della questione della validità delle RR.SS.AA. preesistenti all'entrata in vigore della deliberazione referendaria sotto l'alveo del novellato art. 19.

Ed invero, quest'ultima ha avuto per oggetto non la struttura sindacale in quanto tale, ma il criterio della sua costituzione che dunque non potrà più operare per il futuro; la sua modificazione tuttavia per le RR.SS.AA. già esistenti rimane influente; così come, esemplificando, per la validità di un'assemblea elettorale in carica l'approvazione di criteri elettivi diversi da quelli con cui la medesima venne formata.

B. POSSESSO DA PARTE DEL SINAI/CONFSAL DEI REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DI RR.SS.AA.

Ad ogni buon conto quand'anche si ritenesse che per effetto del risultato referendario debbano reputarsi decadute le RR.SS.AA. costituite

ai sensi dell'abrogata lett. a) dell'art. 19, tale circostanza comunque nulla toglierebbe all'antisindacalità delle note dell'AMAT.

E ciò in quanto, anche alla luce della nuova normativa, il SINAI/CONFSAL risulta essere in possesso dei requisiti per procedere alla loro costituzione.

Ai sensi infatti dell'art. 19 dello Statuto nel testo risultante dall'abrogazione referendaria le RR.SS.AA. possono essere costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva.

Ne consegue che alla luce della disposizione *de qua*, così come novellata, la condizione che legittima l'associazione sindacale a rendersi destinataria dell'iniziativa dei lavoratori - e dunque a provvedere alla costituzione della rappresentanza - è la circostanza che al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'unità produttiva si applichino disposizioni contrattuali contenute in accordi collettivi di qualsivoglia livello, dal confederale all'aziendale, di cui sia appunto "firmatario" il sindacato medesimo.

Ebbene non v'è alcun dubbio che per il SINAI/CONFSAL ricorra tale condizione.

Anzitutto va rilevato come il sindacato in parola abbia aderito, sottoscrivendolo, al C.c.n.l. del settore trasporti 23 luglio 1976 (V. doc. n. 4) e che gli artt. 27, 30 e 33 del suddetto contratto, regolanti rispettivamente i permessi per i membri degli organi direttivi territoriali dei sindacati, i permessi per i dirigenti delle RR.SS.AA. e le assemblee dei lavoratori, siano proprio quelli richiamati dall'AMAT nella sua nota del 20 ottobre 1995 quale disciplina delle prerogative sindacali in esame: *"...codeste O.S. non potrà più usufruire nè dei permessi sindacali previsti per i dirigenti delle R.S.A. (art. 30 del C.c.n.l. 1986, rectius 1976 NDR), nè dei permessi sindacali previsti per i dirigenti provinciali e nazionali*

(art. 27 C.c.n.l. 1986, *rectius* 1976 NDR) nè delle altre prerogative sindacali.

Codesta O.S., in particolare non può più convocare neanche l'assemblea dei lavoratori di cui all'art. 20 della L. n. 300/70 disciplinata specificatamente nel nostro settore dall'art. 33 del CCNL 1976".

Il sindacato ricorrente è dunque firmatario di un contratto le cui disposizioni regolano tuttora l'esercizio di libertà sindacali fondamentali nell'azienda.

Nè potrebbe validamente obiettarsi che nella specie tratterebbesi di una sottoscrizione per adesione.

Premesso infatti che tale adesione non è stata oggetto di contestazione da parte delle contrapposte organizzazioni datoriali, anzi, va richiamato sul punto l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui *"indipendentemente dallo specifico rilievo ai fini della lett. b) dell'art. 19, non può negarsi, anche traendo spunto da detta norma, che la partecipazione al più importante degli atti posti in essere dalle organizzazioni sindacali, la stipula dei contratti collettivi, per la sua essenzialità nella vita associativa abbia anch'esso rilevanza, quanto meno sintomatica pur se non di per sè solo decisiva, e che tale rilevanza non possa riconoscersi solo alla partecipazione alle trattative e alla stipula, ma debba esserlo anche pur se con adeguato dimensionamento in relazione agli altri criteri, alla sottoscrizione per adesione che è pur sempre indice di una presenza, pur se affievolita, nella dinamica sindacale e di una giuridica partecipazione al contratto"*. (Così Cass. sez. lav. I marzo 1986, n. 1320 in Foro It. 1986, I, 652).

Considerazioni quelle espresse dalla Suprema Corte, che debbono ritenersi tanto più conferenti laddove, come nella specie, si tratti di valutare, applicando retroattivamente un parametro di legittimazione - fatto questo già di per sè altamente lesivo della libertà sindacale -, la

giuridica rilevanza del comportamento tenuto in passato da una organizzazione sindacale in occasione della stipula del contratto collettivo di categoria.

Ciò, senza poi considerare che, in ogni caso, per espressa previsione normativa (v. art. 4, L. n. 741/1959) "*si considerano associazioni stipulanti quelle che hanno sottoscritto gli accordi ed i contratti collettivi o che abbiano ad essi aderito*".

Ad ogni buon conto, e trattasi ai fini della presente controversia della notazione decisiva, va tenuto presente come l'effetto della consultazione referendaria sia stato quello di abbassare la soglia della rappresentatività a livello di contrattazione aziendale attraverso l'eliminazione dalla locuzione contratti collettivi di cui alla lett. b) dell'art. 19 degli attributi "nazionali" e "provinciali".

Ne deriva che se si pretende di verificare la legittimazione di una organizzazione sindacale ai sensi dell'art. 19 della L. n. 300/1970 sulla base della circostanza se sia resa firmataria o meno di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, in tale giudizio occorrerà aver riguardo anche alla contrattazione aziendale.

Cioè a dire che se l'aver rifiutato la sottoscrizione dell'ultimo contratto collettivo di categoria ancorchè stipulato prima dell'entrata in vigore dell'esito referendario precluderebbe alla O.S. la possibilità di avere in seno all'azienda una propria R.S.A., deve allora concludersi che attribuirebbe comunque tale prerogativa l'aver stipulato con il datore di lavoro prima della consultazione referendaria contratti aziendali che siano tuttora vigenti ed applicati.

Insomma, se il parametro di legittimazione introdotto dalla novella referendaria (stipulazione di contratti collettivi ivi compresi quelli aziendali) opera retroattivamente estendendo i suoi effetti anche ai

comportamenti negoziali tenuti dalle OO.SS precedentemente alla consultazione referendaria, l'indagine - a questo punto retrospettiva - sul possesso del requisito della "firma" non può limitarsi alla contrattazione nazionale ma deve, per un'evidente questione di coerenza logico-giuridica oltre che di giustizia sostanziale, riguardare anche la negoziazione aziendale.

Orbene, il SINAI-CONFSAL, pur non avendo sottoscritto il recente accordo di rinnovo del contratto collettivo di categoria dell'11 aprile 1995, ha però stipulato con l'AMAT numerosi accordi collettivi ed intese aziendali, che si producono unitamente al presente ricorso (V. docc. nn. 7-17), tuttora vigenti ed applicati, i quali sono diretti a disciplinare stabilmente importanti istituti economici e normativi del rapporto di lavoro dei dipendenti A.M.A.T.

A titolo meramente esemplificativo si sottolineano, tra gli altri, il regolamento aziendale 18 settembre 1993 per la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti divenuti inidonei alle mansioni cui sono adibiti; l'accordo aziendale del 14 giugno 1995 con il quale è stata introdotta la "settimana lavorativa corta" e sono state riparametrate le indennità economiche giornaliere; l'accordo aziendale 11 luglio 1995 per la disciplina dei riposi del personale in movimento.

Accordi, insomma, per mutuare proprio l'affermazione contenuta nella nota AMAT del 20 ottobre che *"rivestono valore normativo del rapporto di lavoro, in quanto destinati a regolare stabilmente il lavoro subordinato all'interno dell'azienda"* e che, unitamente alla costante partecipazione del SINAI-CONFSAL a tutte le riunioni aziendali di natura sindacale, testimoniano il pieno riconoscimento da parte aziendale della rappresentatività del sindacato ricorrente.

Pertanto, anche sotto tale profilo, la legittimazione del SINAI/CONFSAL a rendersi destinataria di iniziative dei lavoratori

dell'A.M.A.T. in tema di costituzione di RR.SS.AA. non può certamente essere posta in discussione.

Sulla base di quanto sin qui esposto è evidente pertanto la falsità della nota AMAT 20 ottobre 1995 sia nella parte in cui afferma che il sindacato ricorrente non sarebbe firmatario, "*neanche per adesione*", "dei precedenti contratti collettivi nazionali di categoria"; sia nella parte in cui omette maliziosamente di menzionare gli accordi aziendali stipulati dal sindacato ricorrente.

Trattasi di una falsità cosciente e consapevole diretta deliberatamente a preconstituire in favore dell'Azienda il pretesto per delegittimare il SINAI-CONFSAL.

La condotta antisindacale è dunque completa tanto nel suo elemento materiale quanto in quello psicologico.

C. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 19, L. N. 300/1970 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 39 COST.

In via meramente subordinata va osservato come nella denegatissima ipotesi in cui codesto Ill.mo Pretore volesse disattendere le argomentazioni sin qui svolte in merito all'antisindacalità della condotta tenuta dall'AMAT e disconoscere la legittimazione del SINAI/CONFSAL a costituire in base alla nuova normativa RR.SS.AA, diverrebbe a pieno titolo rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 dello Statuto nel testo risultante dalla modifica referendaria.

In virtù infatti dell'abrogazione referendaria l'unico titolo che legittima le OO.SS ad avere proprie rappresentanze sindacali aziendali sarebbe rappresentato dall'essersi rese firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva.

In particolare, come già sottolineato, per effetto della soppressione degli attributi "nazionali" e "provinciali" la "firma legittimante" potrebbe

essere data tanto da quella apposta ad un contratto collettivo concluso a livello extraaziendale, quanto quella apposta ad un contratto aziendale.

A ben vedere dunque la novità apportata dalla consultazione referendaria sarebbe rappresentata dalla sostituzione del criterio dell'affiliazione della O.S. ad una confederazione che possa qualificarsi come maggiormente rappresentativa sul piano nazionale con quello della firma di contratti aziendali, (la firma di contratti collettivi extraaziendali era considerato una condizione legittimante già nel testo originario dell'art. 19).

Orbene, v'è da domandarsi se questa operazione di "ortopedia" giuridica, non abbia dato luogo ad una norma "monca", dal contenuto irragionevole, lesiva della libertà di autodeterminazione delle organizzazioni sindacali.

La risposta non può che essere decisamente affermativa.

La "pericolosità" insita nell'assumere come indice della legittimazione in materia la stipulazione di accordi aziendali era stata obiettivamente avvertita dal legislatore il quale aveva escluso che la firma di contratti aziendali potesse assumere valore a tal fine, proprio perchè era impensabile che l'ingresso in via istituzionale del sindacato in azienda potesse essere fatto dipendere dal consenso del datore di lavoro.

Solamente la stipulazione di contratti collettivi extraaziendali con la contrapposta organizzazione datoriale poteva dunque abilitare alla costituzione di rappresentanze, a tal punto che la giurisprudenza, ravvisando nell'art. 19 una vera e propria norma di ordine pubblico, riteneva precluso al datore di lavoro la possibilità di riconoscere unilateralmente o in via convenzionale la prerogativa *de qua* a sindacati non in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta norma (V. Cass. sez. lav. 9 dicembre 1988, n. 6701 in Rep. Foro it. 1988).

La stessa condizione della sottoscrizione di contratti collettivi con i sindacati dei datori di lavoro non era stata tuttavia ritenuta da sola idonea

ad esprimere una disciplina nella quale l'esigenza di salvaguardare la libertà di organizzazione sindacale si potesse coniugare validamente con quella di assicurare l'ingresso in azienda solamente ai sindacati "veramente" rappresentativi degli interessi dei lavoratori.

Ed invero non era certo sostenibile affermare che i rischi per la libertà sindacale, presenti nel caso in cui la legittimazione *de qua* fosse subordinata ad un atto di ammissione alla trattativa del datore di lavoro, potessero dirsi fugati solo perchè la norma di legge avesse fatto riferimento esclusivo ai contratti collettivi conclusi in sede extraziendale.

Tenendo infatti presente da un lato l'assenza nel nostro ordinamento per le associazioni rappresentative dei datori di lavoro di un obbligo a trattare con i sindacati dei lavoratori e dall'altro che tali associazioni sono pur sempre diretta ed immediata espressione degli interessi e dei "desiderata" dei primi, sarebbe sempre stato possibile che in concreto il rifiuto della parte datoriale a trattare ed ammettere alla stipulazione del contratto collettivo un dato sindacato non fosse altro che strumentale ad impedire alla organizzazione sindacale medesima di avere nelle aziende proprie RR.SS.AA. e di godere delle relative prerogative.

Il pregiudizio all'autenticità del pluralismo sindacale, in verità, non può certo dirsi che venga meno se al potere di accreditamento del singolo imprenditore (ad esempio la FIAT AUTO S.p.A.) si sostituisca quello della strutture associative esponenziali degli interessi del primo (ad esempio la Confindustria), come se quest'ultime fossero soggetti *super-partes* anzichè spiccatamente di parte.

Di qui quindi l'introduzione del criterio di cui alla lett. a) dell'art. 19 in virtù del quale, prescindendosi totalmente dall'elemento dell'avvenuta sottoscrizione di contratti collettivi, le rappresentanze sindacali potevano essere costituite in seno ad organizzazioni aderenti a confederazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività.

In questa seconda ipotesi dunque l'avverarsi della condizione legittimante - l'adesione di cui sopra - dipendeva esclusivamente da dinamiche dialettiche endosindacali, rispetto alle quali la controparte datoriale non poteva influire.

Trattasi, come è facile intuire, di una previsione di fondamentale importanza giacchè garantiva logica e ragionevolezza ad un sistema che sarebbe stato altrimenti troppo sbilanciato in favore del datore di lavoro.

Grazie ad essa, infatti, il sindacato per poter disporre di organizzazioni di base garantite *ex lege* non versava in una situazione di soggezione rispetto alle organizzazioni dei datori lavori senza il cui consenso, diversamente, anche volendo, non avrebbe mai potuto conseguire il possesso dei requisiti abilitanti alla costituzione della R.S.A..

Ciò, senza tener conto che la consapevolezza da parte delle associazioni datoriali della circostanza che i sindacati avrebbero potuto comunque disporre di RR.SS.AA anche senza pervenire alla stipulazione di contratti collettivi, in concreto disincentiva le prime dall'abusare della propria libertà negoziale al fine di ostacolare, a quel punto inutilmente, il conseguimento del requisito legittimante da parte dell'organizzazione sindacale.

Senonchè, per effetto dell'esito della consultazione referendaria, il sistema di cui all'art. 19 della L. n. 300/1970 è stato stravolto.

Non solo è stato soppresso il criterio di cui alla lett. a) la cui presenza impediva a quello della lett. b) di divenire uno strumento di indebite pressioni della controparte datoriale nei confronti dei sindacati dei lavoratori, ma addirittura è stata elevata a criterio legittimante la stipulazione di accordi aziendali, ossia l'atto di accreditamento del sindacato proveniente non dalla legge, non dalla base dei lavoratori, non dalle forze sociali, bensi dal singolo datore di lavoro interessato.

Orbene deve ritenersi, in tutta onestà intellettuale che la nuova norma di cui all'art. 19 non possa assolutamente reggerne il vaglio della costituzionalità alla luce del criterio dell'uguaglianza e della ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e della tutela della libertà di autodeterminazione delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 39 Cost.

Le associazioni di categoria dei datori di lavoro e i datori di lavoro stessi - nella specie la Federtrasporti e l'AMAT- non avrebbero alcun obbligo a trattare con le contrapposte organizzazioni sindacali dei lavoratori; queste ultime, - nella specie la SINAI/CONFSAL - tuttavia benchè aderenti a Confederazioni maggiormente rappresentative ed esse stesse maggiormente rappresentative non sarebbero abilitate ad avere la R.S.A. all'interno della azienda, se non alla condizione di aver stipulato contratti collettivi con i primi; ad una condizione cioè il cui avveramento dipende dalla volontà determinante della controparte datoriali.

Di qui quindi l'intrinseca contraddittorietà del sistema ed il pregiudizio alla libertà di autodeterminazione delle organizzazioni sindacali che se vogliono istituire proprie rappresentanze all'interno dell'azienda debbono scendere "a patti" col datore o con l'organizzazione esponenziale degli interessi del primo.

La perversità del meccanismo si commenta da solo; e ciò quand'anche si volesse sostenere che con l'abrogazione della lett. a) si sia voluto far assurgere - maldestramente - la stipula di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva quale unico criterio di selezione della rappresentatività, nel senso che l'essersi il sindacato reso firmatario di accordi collettivi starebbe a denotare la raggiunta "rappresentatività" dello stesso.

Ed infatti, a ben considerare, le misure di sostegno contemplate dal titolo III dello Statuto dei lavoratori riconosciute in favore della rappresentanza sindacale aziendale (divieto di trasferimento del lavoratore

divenuto dirigente di R.S.A., diritto di questo di fruire di permessi retribuiti, potere delle R.S.A. di indire assemblee e referendum, diritto di affissione e di avere a disposizione in azienda adeguati locali per l'esercizio delle loro funzioni), risultano strumentali non solo alla conservazione dell'acquisita rappresentatività ma anche, ed in primo luogo, al conseguimento di una effettiva colleganza tra il sindacato ed i lavoratori in azienda e dunque di una reale rappresentatività degli interessi di quest'ultimo.

Vale a dire che è proprio attraverso l'esercizio delle prerogative in questione che il sindacato per mezzo della R.S.A. "dialoga" con la comunità dei lavoratori, comprende gli interessi e le aspettative di quest'ultimi, li elabora e se ne fa interprete divenendo in tal modo "rappresentativo" nel senso più genuino del termine.

Tanto ciò è vero che il testo originario dell'art. 19 nei confronti dei sindacati che non fossero stati firmatari di contratti collettivi non chiedeva loro il possesso della maggiore rappresentatività, bensì più semplicemente la loro adesione ad una confederazione maggiormente rappresentativa.

Tale circostanza, anche se poi nella realtà concreta la struttura dell'organizzazione sindacale risultava ancora *in fieri*, era considerata una condizione sufficiente affinché il sindacato potesse entrare in azienda e confrontarsi sul campo con le istanze dei lavoratori, cercando di divenire per i medesimi un punto di riferimento attraverso l'esercizio delle prerogative di cui al titolo III.

L'adesione alle confederazioni maggiormente rappresentative era infatti reputata un indice di serietà dell'organizzazione sindacale, del suo muoversi nell'ambito di un processo di aggregazione e di coordinamento degli interessi dei vari gruppi professionali onde ricomprenderli in un quadro unitario, della sua volontà di raccordare l'azione di tutela delle

classi lavoratrici con interessi potenzialmente divergenti (ad esempio quelli dei lavoratori non occupati).

In quest'ottica l'esercizio dei diritti previsti dal titolo III dello Statuto diveniva nella vita del singolo sindacato di categoria più un punto di partenza che di arrivo.

Orbene, per effetto del referendum abrogativo il quadro concettuale suesposto è stato praticamente invertito, senza tuttavia porsi il quesito - essendo il diritto cosa diversa della matematica - se mutando l'ordine dei fattori il risultato mantenesse una propria ragionevolezza.

La risposta, come già più volte sottolineato, è sicuramente negativa.

La firma del contratto collettivo nel nuovo modello normativo viene assunta quale indice di maggiore rappresentatività e quale presupposto per la costituzione di RR.SS.AA. ed il godimento dei connessi diritti.

Senonchè le prerogative sindacali di cui al titolo III dello Statuto sono strumentali proprio ad un rafforzamento del sindacato sul piano delle effettività delle relazioni sindacali.

Ond'è che si impone al sindacato, se vuole fruire di dette prerogative, di ottenere dalla controparte datoriale il riconoscimento quale agente contrattuale, non tenendo però conto che è proprio grazie al loro godimento che l'organizzazione sindacale potrà imporsi quale interlocutore del datore di lavoro o delle associazioni di categoria che lo rappresentano.

La diabolica spirale nella quale risulta costretto il sindacato è quindi innegabile.

A questo punto non può farsi a meno di osservare come le considerazioni sin qui esposte trovino una puntuale conferma nell'insegnamento della Corte Costituzionale.

Nella sua sentenza. n. 30 del 26 gennaio 1990 (in Foro it. 1992, I, 30), la Corte ha infatti manifestato esplicitamente la sua diffidenza nei

confronti di una generalizzazione del momento negoziale, quale indice della rappresentatività, per i facili abusi cui tale sistema si presterebbe.

Si riportano di seguito i passi della citata sentenza di maggior interesse ai fini del presente giudizio:

"Al di fuori della rappresentatività generale presupposta nella lett. a), la lett. b) dell'art. 19 appresta un congegno di verifica empirica della rappresentatività nel singolo contesto produttivo, misurandola sull'efficienza contrattuale dimostrata almeno a livello locale, attraverso la partecipazione alla negoziazione ed alla stipula di contratti collettivi provinciali.

Nel fissare a tale livello - extra-aziendale - la soglia minima della rappresentatività, il legislatore ha tra l'altro inteso evitare, o quanto meno contenere, i pregiudizi che alla libertà ed autonomia della dialettica sindacale, all'eguaglianza tra le varie organizzazioni ed all'autenticità del pluralismo sindacale possono derivare dal potere di accreditamento della controparte imprenditoriale.

Rispetto a tali pericoli, l'accesso pattizio alle misure di sostegno non offre alcuna garanzia oggettivamente verificabile, in quanto è strutturalmente legato al solo potere di accreditamento dell'imprenditore.

Il patto, infatti, non presuppone di per sè alcuna soglia minima di rappresentatività dell'organizzazione che ne sia beneficiaria, pur al livello meramente aziendale, sicchè può avvantaggiare sindacati di scarsa consistenza e correlativamente alterare la parità di trattamento rispetto ad organizzazioni dotate di rappresentatività anche maggiore presenti in azienda.

Pur al di fuori dell'ipotesi di sostegno al sindacato "di comodo" (art. 17), sarebbe in tal modo consentito all'imprenditore di influire sulla libera dialettica sindacale in azienda favorendo quelle

organizzazioni che perseguono una politica rivendicativa a lui meno sgradita.....

Le ragioni che spinsero il legislatore del 1970 a scoraggiare la proliferazione di microrganizzazioni sindacali ed a favorire secondo un'ottica solidaristica, la rappresentazione di interessi non confinati nell'ambito delle singole imprese o di gruppi ristretti sono tuttora in larga misura valide.

La corte è tuttavia ben consapevole che, anche a causa delle incisive trasformazioni verificatesi nel sistema produttivo, si è prodotta in anni recenti una forte divaricazione e diversificazione degli interessi, fonte di più accentuata conflittualità; e che anche in ragione di ciò - nonchè delle complesse problematiche che il movimento sindacale si è perciò trovato a dover affrontare - è andata progressivamente attenuandosi l'idoneità del modello disegnato nell'art. 19 a rispecchiare l'effettività della rappresentatività.

Prendere atto di ciò non significa, però, ritenere che l'idoneo correttivo al logoramento di quel modello consista nell'espansione, attraverso lo strumento negoziale, del potere di accreditamento della controparte imprenditoriale, che per quanto si è detto può non offrire garanzie di espressione della rappresentatività reale.

Si tratta, invece, di dettare nuove regole idonee ad inverare, nella mutata situazione, i principi di libertà e di pluralismo sindacale additati dal 1 comma dell'art. 39 Cost.; prevedendo da un lato, strumenti di verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni, ivi comprese quelle di cui all'art. 19 dello Statuto; dall'altro la possibilità che le misure di sostegno - pur senza obliterare le già evidenziate esigenze solidaristiche- siano attribuite anche ad associazioni estranee a quelle richiamate in tale norma, che attraverso una concreta, genuina ed incisiva azione sindacale pervengano a significativi livelli di reale

consenso (quindi non ridurre l'ambito di applicazione dell'art. 19 dello Statuto semmai ampliarlo NDR)".

Vero è che nella suddetta decisione la Consulta fa espresso riferimento agli accordi aziendale ed a forme di accreditamento del sindacato che provengono direttamente dal datore di lavoro; altrettanto vero però che tali riflessioni possono e **debbono** ben essere estese alle ipotesi in cui, come nel nuovo modello normativo, le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro risultino *domini* in termini assoluti del potere di accreditamento in quanto giuridicamente (e per forza economica) liberi di scegliere con chi contrattare.

Nè potrebbe pretendersi di superare l'obiezione suesposta sulla base del rilievo, peraltro metagiuridico, che ogni organizzazione sindacale potrebbe comunque con la forza della propria rappresentatività imporre la propria presenza sul tavolo delle trattative; evidente sarebbe alla luce di quanto sin qui esposto la grave petizione di principio nella quale si incorrerebbe.

Peraltro, fermo restando quanto in precedenza precisato circa l'effettivo significato funzionale delle prerogative riconosciute alle rappresentanze sindacali aziendali, si commetterebbe altresì un grave torto alla sensibilità di codesto Pretore far notare come in un panorama assai variegato delle relazioni sindacali, quale quello attuale, con una forte contrapposizione tra il sindacalismo autonomo e quello tradizionalmente confederale, dare dignità ad un tale rilievo significherebbe offrire il destro a facili operazione negoziali volte ad estromettere il sindacato di volta in volta ritenuto scomodo.

Ciò, senza considerare che se un tale ordine di considerazioni fosse stato ritenuto meritevole di attenzione, la Corte Costituzionale lo avrebbe senz'altro preso in considerazione per giungere a conclusioni opposte

allorchè ha invece escluso l'ammissibilità di un potere di accreditamento datoriale a livello aziendale.

Anche in quest'ultimo caso infatti, si sarebbe potuto affermare che ogni pericolo di strumentalizzazione della libertà negoziale a ben vedere sarebbe insussistente in quanto il sindacato sarebbe a sua volta sempre libero di imporre la propria volontà facendo leva sulla propria forza rappresentativa.

La verità è, invece, che la Corte Costituzionale è ben conscia del fatto che i termini giuridici della questione e l'effettività delle relazioni sindacali devono condurre a tutt'altre conclusioni.

P.Q.M.

Si chiede che il Sig. Pretore Ill.mo voglia fissare udienza di comparizione delle parti per accogliere

LE SEGUENTI CONCLUSIONI

previa declaratoria dell'antisindacalità del comportamento tenuto dall'Azienda Municipalizzata dei Trasporti di Taranto;

a) adottare tutti i provvedimenti idonei ad eliminare gli effetti lesivi ai sensi della rt. 28 L. n. 300/1970 e in particolare:

- dichiarare l'attuale validità della rappresentanza sindacale costituita nell'ambito del SINAI/CONFSAL prima dell'entrata in vigore dell'esito del referendum popolare dell'11 giugno 1995 sull'art. 19 dello Statuto;

- dichiarare il diritto del sindacato SINAI/CONFSAL a rendersi destinatario di iniziative dei lavoratori dipendenti dall'AMAT dirette a costituire rappresentanze sindacali aziendali;

- dichiarare il diritto delle rappresentanze sindacali costituite all'interno dell'AMAT in seno al SINAI/CONFSAL di fruire di tutte le prerogative di cui al titolo III della L. n. 300/1970:

- dichiarare il diritto dei dirigenti nazionali e provinciali del SINAI CONFSAL di fruire dei permessi di cui all'art. 30, L. n. 300/1970;

- dichiarare l'antisindacalità delle note AMAT 20 ottobre e 7 dicembre 1995;

- dichiarare la nullità e/o l'annullamento delle note di cui sopra per falsità dei presupposti;

b) ordinare all'AMAT con decreto immediatamente esecutivo la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti e in particolare:

- ordinare all'AMAT di non dare ulteriore corso alle note 20 ottobre e 7 dicembre 1995;

- ordinare all'AMAT di riconoscere la R.S.A. costituita al suo interno nell'ambito del SINAI/CONFESAL prima della pubblicazione dell'esito del referendum 11 giugno 1995;

- ordinare all'AMAT di riconoscere la legittimazione del SINAI-CONFESAL a rendersi destinatario di iniziative dei lavoratori volte alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali;

- ordinare all'AMAT di riconoscere alle rappresentanze sindacali costituite in seno al SINAI/CONFESAL l'esercizio di tutti i diritti di cui al Titolo III dello Statuto;

- ordinare all'AMAT di riconoscere ai dirigenti nazionali e provinciali del SINAI CONFESAL la fruizione dei permessi di cui all'art. 30 L. n. 300/1970;

- ordinare all'AMAT di astenersi in futuro da comportamenti o atti pregiudizievoli al SINAI/CONFESAL;

c) condannare l'AMAT al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia;

d) ordinare l'affissione dell'emanando provvedimento, nei locali aziendali e in almeno quattro quotidiani a cura e spese dell'AMAT;

e) in via subordinata sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, L. n. 300/1970;

f) condannare l'AMAT alla rifusione delle spese di giudizio

Con riserva di articolazioni istruttorie ed ulteriori deduzioni.

Si chiede comunque sin da ora disporre sommarie informazioni sui fatti di cui in narrativa e in particolare sulle seguenti circostanze di fatto:

- vero che il sindacato SINAI aderisce alla CONFISAL;
- vero che la CONFISAL conta circa 1.300.000 iscritti;
- vero che la CONFISAL è presente in diversi settori produttivi e dei servizi, sia pubblici che privati, sottoscrivendo contratti collettivi e partecipando alle procedure di gestione di crisi aziendali nonché alle commissioni per l'impiego;

- vero che il SINAI-CONFISAL ha aderito al C.c.n.l. del 23 luglio 1976 ed ha stipulato direttamente con l'AMAT numerosi accordi e intese sindacali;

- vero che il SINAI/CONFISAL ha costituito all'interno dell'AMAT una propria rappresentanza sindacale in data anteriore all'11 giugno 1995 tuttora non scaduta nè revocata dai lavoratori;

- vero che a partire dalla nota 20 ottobre 1995 l'AMAT disconosce validità alla R.S.A. costituita in seno al sindacato SINAI ed impedisce alla stessa l'esercizio delle prerogative di cui al titolo III della L. n. 300/1970 (permessi retribuiti, assemblea, referendum, affissione, disponibilità di locali, etc) nonché ai dirigenti sindacali nazionali e provinciali la fruizione dei permessi di cui all'art. 30 dello Statuto;

- vero che a seguito di quanto descritto al precedente alinea il SINAI CONFISAL sta patendo gravi danni sul piano dell'immagine e su quello della sua affidabilità e credibilità quale soggetto capace di prendersi cura degli interessi dei lavoratori iscritti.

Si indicano quale sommari informatori i sigg.ri Merico Luciano, Augenti Cosimo, Puleto Vincenzo, dirigenti RR.SS.AA e Fornaro Vincenzo, seg. provinciale del SINAI.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Nota AMAT 20 ottobre 1995
- 2) Nota AMAT 7 dicembre 1995
- 3) Statuto del SINAI/CONFSAL
- 4) Atto di adesione del SINAI/CONFSAL al C.c.n.l. 23 luglio 1976
- 5) Attestazione dell'adesione del sindacato SINAI alla CONFSAL
- 6) Comunicazione all'AMAT del 26 gennaio 1995 dell'avvenuta costituzione di R.S.A. da parte del SINAI-CONFSAL
- 7) Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti divenuti inidonei del 18 settembre 1993
- 8) Atto di insediamento della Commissione Inidonei del 5 novembre 1993
- 9) Nota dell'AMAT al SINAI-CONFSAL del 29 luglio 1994
- 10) Verbale di Riunione Commissione Inidonei dell'8 febbraio 1994
- 11) Accordo AMAT/SINAI-CONFSAL del 2 agosto 1994 modificativo del regolamento "Inidonei"
- 12) Accordo AMAT/SINAI-CONFSAL del 14 giugno 1995 sull'orario di lavoro
- 13) Accordo AMAT/SINAI-CONFSAL dell'11 luglio 1995 sui criteri di calcolo dei riposi eccedenti di pertinenza del personale in movimento
- 14) Verbale della riunione aziendale del 18 aprile 1995 con accordo per il potenziamento del fondo per la salvaguardia della sicurezza e dell'igiene del lavoro
- 15) Verbale della riunione aziendale del 29 giugno 1994
- 16) Verbale della riunione aziendale del 12 ottobre 1994 per la definizione dei programmi di utilizzazione delle ferie residue
- 17) Verbale della riunione aziendale del 28 giugno 1994 per la definizione dei "turni servizio estivo e circolazione"

18) Verbale d'Intesa tra Presidenza del Consiglio e CONFISAL

19) Decreto del Pretore di Taranto 11/14 maggio 1988

20) Sentenza Trib. Milano n. 8034/95

Roma-Taranto, 8/2/1996

avv. prof. Carlo Rienzi

avv. Cesare Paradiso

Il Pretore

let. il ricorso;

F I S S A

Per la forma di discussione per il giorno 8/3/1996
con 9 IN FANTO
ordinando alle parti di comparire
volontariamente. Dispone che il ricorso ed il presente
decreto siano notificati al convenuto a cura del
Pretore entro il 28-2-1996
20 giorni dalla data odierna

Taranto, 20/2/1996

Il Cancelliere

IL PRETORE
Dr. Francesco MARTEMUCCI

Il Pretore conforme all'originali

Il Cancelliere

URGENTE

MINISTERO DI GIUSTIZIA - UFFICIO UNICO NOTIFICHE
In esecuzione dell'art. 109 del R. D. L. 1578/1925
lo sottoscritto Ufficiale Giudice ha ricevuto dall'Ufficio Notifiche
presso il Tribunale di Taranto la NOTIFICAZIONE n. 100/1925

in data 11/11/25
AMAT, in persona del suo legale
rappresentante, via C. Balbo - Taranto

a mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti.

Il 23/12/1925

Così Rebecchi

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNICO
CORTE DI APPELLO - LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

06/3226137

15/02/96

17:12

FEDERTRASPORTI ROMA

001



FEDERTRASPORTI

IL PRESIDENTE

Roma, 12 febbraio 1996

Circ. 28 /SI

16 FEB. 1996

1489 di Prot.

copie a me

Dir. Amm. 10

Personale

Legale

AI SIGG. PRESIDENTI E
AI SIGG. DIRETTORI
DELLE AZIENDE E DEGLI
ENTI ASSOCIATI

c. p.c.

AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO FEDERTRASPORTI

ALLA CISPES
ALLE CISPES REGIONALI
ALLE FEDERAZIONI CONSORTILI

LORO SEDI

**OGGETTO: EFFETTI DEL REFERENDUM SUGLI ARTT. 19 E 26 DELLA
LEGGE 300/70**

A seguito del seminario organizzato da questa Federazione il 22 gennaio u.s. sui temi indicati in oggetto ed in particolare in relazione a quanto emerso nel corso del dibattito, si ritiene utile riassumere brevemente le coordinate principali entro le quali la Federazione colloca le proprie relazioni sindacali e le indicazioni di comportamento per le aziende associate.

L'art. 19 dello SdL è stato così riformulato dall'esito referendario:

"Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito delle aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento".

Appare evidente, quale prima conseguenza dell'esito referendario, un necessario esame da parte di ciascuna azienda dell'attuale assetto delle relazioni sindacali e della consistenza delle stesse, rispetto alle seguenti prime assunzioni:

- L'art. 19 definisce l'accordo collettivo. In tale senso si richiama la "qualificazione" di contratto collettivo già esaminata dalla Cispel con circolare n.2467 del 9 ottobre 1995 confermando che devo essere riconosciuta tale qualificazione a quegli accordi che assumano un valore normativo, intervenendo sul rapporto di lavoro e sulla prestazione lavorativa regolando stabilmente.

- Non dovrebbero quindi essere qualificabili come accordi collettivi, ai fini dell'art.19 e del conseguente mantenimento delle prerogative e tutele sindacali di cui al titolo III dello SdL, quegli accordi di tipo procedimentale, che investono aspetti gestionali della vita aziendale e che sono destinati ad esaurirsi con il loro compimento.

In questa casistica debbono senza meno essere collocati gli accordi che regolamentano il diritto di sciopero, ex legge 146/90. Pertanto quei sindacati che, anche a livello aziendale, siano firmatari esclusivamente di accordi di regolamentazione del diritto di sciopero, discendendo da un obbligo di legge e non presupponendo un vero atto negoziale (quale libero incontro di volontà), non dovrebbero possedere i requisiti previsti dall'art.19 e quindi non dovrebbero godere delle prerogative e tutele previste dal titolo III dello SdL.

Fatta questa prima premessa si può operare una ulteriore distinzione tra quelle organizzazioni sindacali che firmano gli accordi e quelle che non firmano.

Non vi è dubbio che le R.S.A. già presenti in azienda prima del 28 settembre 1995, data della quale i referendum producono i loro effetti, e che non siano firmatarie di accordi collettivi nel senso chiarito al primo alinea, (a maggior ragione quindi quei sindacati che manifestano intenzione di costituirsi come R.S.A. dopo tale data) non integrano i requisiti previsti dall'art.19 e pertanto si trovano nelle condizioni di non poter più godere delle prerogative più volte ricordate.

Analoga conclusione deve dedursi anche per quelle R.S.A. che siano oggi titolari di prerogative sindacali per effetto di decisioni della magistratura del lavoro precedenti il 28.9.95. Tali decisioni sono fondate su motivazioni che avevano una loro validità nel contesto normativo di riferimento ante referendum e che oggi non risultano più attuali.

Diversa è la collocazione delle R.S.U. che, in quanto tali, non risultano influenzate dall'esito referendario perché traggono legittimazione da una autonoma fonte normativa quale gli accordi collettivi che le regolamentano. Pertanto quelle associazioni sindacali che partecipino ed eleggano propri membri all'interno della R.S.U. ottengono per i propri dirigenti sindacali, in quanto membri eletti nella R.S.U., le tutele e le prerogative previste dallo SdL. Di converso come evidenziato chiaramente nella su ricordata circolare Cispel, la stipula di accordi aziendali da parte della R.S.U. non legittima di per sé, ai fini dell'art. 19 e del conseguente godimento delle prerogative, l'associazione sindacale che ha partecipato alla elezione della R.S.U. a meno di una diversa esplicita previsione contrattuale.

Veniamo quindi ad una questione centrale che attiene al valore da dare alla firma per adesione di un contratto collettivo così come definito in premessa (terzo comma, primo alinea), ai sensi dell'art.19.

La dottrina e la prevalente giurisprudenza formatasi prima del referendum escludeva, come noto, che la firma per adesione fosse sufficiente ad integrare i requisiti previsti dal "vecchio" art.19 legato al concetto di maggiore rappresentatività (sul punto si veda la abbondante documentazione fornita in occasione del seminario ricordato in premessa e, in particolare, le diverse relazioni).

Successivamente all'esito referendario sono intervenute numerose pronunce di primo grado che, in prevalenza, sembrano confermare l'orientamento precedentemente assunto, dalla stessa giurisprudenza.

E' evidente che, sul piano giuridico -formale, si potrebbe anche perseguire la strada tracciata dalla giurisprudenza ante referendum, non riconoscendo validità, agli effetti dell'art.19, alla firma per adesione.

E' anche chiaro il diverso significato che, anche e soprattutto nell'articolarsi delle relazioni sindacali, assume la firma per adesione rispetto alla negoziazione e stipula del contratto: si tratta infatti di un comportamento successivo al contratto rispetto al quale non può comportare alcuna modifica.

Il problema in esame investe, nel nostro settore, sul piano nazionale, esclusivamente le OO.SS. FAISA-CISAL e CISNAL.

La FAISA-CISAL ha firmato, per adesione, i contratti collettivi nazionali dal 1976 ad oggi, tranne l'ultimo (A.N. 11.4.95) in riferimento al quale, per un breve periodo, ha partecipato alla trattativa.

La CISNAL ha firmato per adesione oltre all'A.N. 7.2.91 sulla regolamentazione del diritto di sciopero, il recente A.N. 11.4.95.

Le predette organizzazioni sindacali hanno partecipato agli incontri che hanno portato alla sottoscrizione del Protocollo Governo-parti sociali del 23.7.93, protocollo che i due sindacati hanno peraltro firmato con Cisl solo successivamente.

I due sindacati hanno, inoltre, aderito all'accordo confederale per la costituzione delle R.S.U.

Il citato protocollo del 23.7.93, pur contenendo impegni del Governo (che ha tracciato le coordinate della politica dei redditi e della contrattazione collettiva, durata e livelli di contrattazione) e delle parti sociali che si sono impegnate a rispettare tali indicazioni del Governo, non sembra possa rientrare nella qualificazione di contratto collettivo più volte ricordata.

Ciò premesso, la Federazione, sul piano più generale delle relazioni sindacali, ritiene che, allo stato attuale, non sussistano sufficienti elementi di riferimento certi e univoci che consentano una definitiva decisione, nel merito, nei confronti di FAISA-CISAL e CISNAL.

Si suggerisce, in conclusione, a livello locale, di valutare il comportamento da assumere nei confronti delle organizzazioni sindacali che firmino per adesione tenendo conto delle differenti implicazioni che le diverse scelte comportano anche sotto il profilo del contenzioso che ne può scaturire a fronte della diversa consistenza delle varie OO.SS.

D'altro canto la circostanza che a livello nazionale non si assuma, oggi, una posizione definitiva sulla legittimazione delle OO.SS. che firmano per adesione, implica che a livello locale le singole aziende possano determinarsi o nel senso di muoversi nel solco giurisprudenziale fin qui formatosi, accettando la dialettica processuale, o nel senso di confermare lo stato delle relazioni sindacali oggi esistenti, compreso l'accesso, per quei sindacati, alla legislazione di sostegno dello SdL.

Si tenga peraltro conto, in prospettiva, che il problema è destinato ad una possibile soluzione, di fatto, per tutti quei sindacati che dovessero decidere di partecipare alle elezioni delle R.S.U., quindi, maggiormente, per FAISA e CISNAL che hanno assunto tale impegno in sede confederale.

In relazione alle iniziative giudiziarie avviate presso alcune aziende, si fa riserva di informare in merito alle stesse così da fornire un quadro di riferimento completo, sollecitando ovviamente alle aziende interessate ai giudizi di comunicare con urgenza gli esiti degli stessi e le relative decisioni.

Con l'abrogazione, a seguito del referendum, del 2° e 3° comma dell'art 26, SdL i contributi sindacali restano così definiti: "i lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale".

Con sentenza del Pretore di Roma del 4.8.95, commentata da questa Federazione con circolare n.157 del 6 ottobre 1995, il giudice, tra l'altro, mette in evidenza il diritto non contestato dal singolo lavoratore di richiedere la trattenuta a norma dell'art.26.

La questione si sposta, quindi, in capo al singolo lavoratore piuttosto che alla organizzazione sindacale e, in tal senso, si esprime l'art.20 dell'A.N. 11.4.95.

La norma contrattuale fa sì che, anche a prescindere dalla fonte contrattuale non utilizzabile per i sindacati non firmatari, ogni lavoratore può richiedere che venga effettuata la trattenuta sulle sue competenze a favore di qualsivoglia sindacato.

15/02/96

17:14

SICURFAX C&W ITALIA > 099 794247

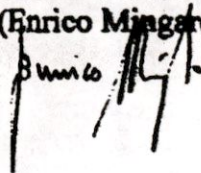
FEDERTRASPORTI ROMA

005

La questione dei contributi sindacali non è, quindi, ritenuta di grande rilievo e, avuto riguardo anche ad altre forme legali obbligatorie per l'azienda (la cessione del quinto dello stipendio) o facoltative per la stessa (la delegazione di pagamento), non si ritiene opportuno nè utile fare della questione oggetto di controversie con il sindacato.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enrico Mingardi)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Enrico Mingardi', written over a horizontal line.